



COMMISSARIO DELEGATO

per i Primi Interventi Urgenti di Protezione Civile in Conseguenza della Contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle Falde Idriche nei Territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova
DCM del 21.03.2018 / OCDPC n. 519 del 28.05.2018



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



veneto acque

MODELLO STRUTTURALE DEGLI ACQUEDOTTI DEL VENETO (MO.S.A.V.)

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SOSTITUZIONE DELLE FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA SOSTANZE PERFLUORO-ALCHILICHE (PFAS)

TRATTA A7-A6
CONDOTTA DN1000
BRENDOLA (VI) - VICENZA OVEST

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATO		SCALA
P	SCHEMA DI CONTRATTO	-

COMMISSARIO PER L'EMERGENZA PFAS NELLA REGIONE VENETO

Dott. Nicola Dell'Acqua

SOGGETTO ATTUATORE

VENETO ACQUE S.p.A.

Via Torino, 180
30172 - Venezia Mestre (VE)
info@venetoacque.it
tel. 041.5322960

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Trevisan

CODICE C.U.P.: J66H2000000007

CODICE COMMESSA: MSV-11A

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE TRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

VENETO ACQUE S.p.A.

Ing. Marco Onofrio



Codice elaborato	Revisione	Motivo	Redazione	Data
MSV-11A_OPESE000R0	00	PRIMA EMISSIONE	M.O.	GIUGNO 2020
MSV-11A_OPESE000R1	01	REC. PARERI - VERIFICA	M.O.	OTTOBRE 2020

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale.

Interventi finalizzati alla sostituzione delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro-alchiliche
(PFAS)

*Condotta DN1000 Brendola (VI)–Vicenza Ovest
Tratta A7-A6*

**SCHEMA DI
CONTRATTO D'APPALTO**

CIG: 85087613B4

CUP: J66H20000000007

NOMINA RUP Determina n. 19 del 27.03.2020

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	7
ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	7
ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO	7
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	8
ART. 5 - OSSERVANZA DEGLI ATTI CONTRATTUALI E DELLE LEGGI VIGENTI	8
ART. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 7 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO	9
ART. 8 - ANDAMENTO DELL'APPALTO - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	9
ART. 9 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	10
ART. 10 - PENALI IN CASO DI RITARDO.....	11
ART. 11 - ALTRE PENALI - INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE.....	11
11.1 Ritardi nell'esecuzione dei lavori o nello svolgimento delle attività contrattuali	11
11.2 Proposte migliorative	12
11.3 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	12
11.4 Tessera di riconoscimento dei lavoratori	12
11.5 Danni a terzi e/o alla Stazione Appaltante a causa dei lavori affidati	13
11.6 Prestazione resa da personale privo dei requisiti	13
11.7 Sanzioni comminate dalle Autorità competenti	13
11.8 Disposizioni comuni a tutte le fattispecie di penale	13
ART. 12 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA.....	14
ART. 13 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE.....	15
13.1 Sospensioni	15
13.2 Ripresa dei lavori	16
13.3 Proroga	16
ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	16
ART. 15 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI	17
ART. 16 - ANTICIPAZIONE.....	18
ART. 17 - PAGAMENTI	18
ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	19
ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI	19
ART. 20 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'APPALTATORE	19
ART. 21 - SPECIFICHE, MODALITÀ, E TERMINI DI COLLAUDO.....	20
ART. 22 - CONTROVERSIE.....	20
ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.....	20
23.1 Condizioni di risoluzione	20
23.2 Procedura di risoluzione	22
23.3 Risoluzione del contratto e rapporti economici	22
ART. 24 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI ED EMISSIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO.....	23
ART. 25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.....	23

ART. 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.....	24
ART. 27 - SUBAPPALTO.....	24
ART. 28 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE	25
ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	25
ART. 30 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231	26
ART. 31 - PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE IN SEDE DI OFFERTA.....	26

L'anno duemilaventuno (2021), il giorno (...) del mese di fra i Sigg.ri:

1., nato a il/..../19...., che dichiara di intervenire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse di Veneto Acque S.p.A. con sede in Mestre-Ve, Via Torino n.180, codice fiscale 03875491007, partita IVA 03285150284 e registro imprese, email info@venetoacque.it, pec posta@pec.venetoacque.it, tel. 041 5322960, che rappresenta in qualità di, giusta attribuzione di poteri di cui in data, Rep. n. – Racc. n., del Notaio di, di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Stazione Appaltante»;
2., nato a il, in qualità didell'Impresa, con sede in, Via n. ..., codice fiscale e registro imprese, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

PREMESSO CHE:

- la Società Veneto Acque S.p.A. è concessionaria della Regione Veneto per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione delle opere indicate nello schema del Veneto Centrale del Modello Strutturale degli acquedotti del Veneto, in virtù della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 14 settembre 2001 n. 2332 e di convenzione in data 12 settembre 1990, rep. n. 53225, racc. n. 15009 Notaio Sandi di Venezia Mestre, aggiornata con atto in data 05 dicembre 2001, rep. 74416 racc., n. 14492 Notaio Candiani di Venezia;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.03.2018 è avvenuta la *"Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova"*;
- con Ordinanza n. 519 del 28.05.2018 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile recante i *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle provincie di Vicenza, Verona e Padova"* è stato nominato il Commissario delegato (C.D.) nella persona del Dott. Nicola Dell'Acqua, Direttore Generale dell'Agenzia per la prevenzione e protezione Ambientale del Veneto per fronteggiare gli eventi calamitosi alla base della dichiarazione dello stato di emergenza.
- con riferimento all'articolo n.1 comma 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile O.C.D.P.C. n. 519 del 28 Maggio 2018, gli interventi emergenziali sono stati dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità;
- con Decreto n. 001 del 01.06.2018 del C.D. avente per oggetto *"Nomina dei Soggetti Attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 519 del 28.05.2018"* la Società Veneto Acque S.p.A. veniva individuata tra i soggetti attuatori delle opere emergenziali.

- in data 07.03.2019 è stata sottoscritta la Convenzione regolante i rapporti tra C.D. e Veneto Acque S.p.A.;
- in data 28.02.2020 il C.D. ha trasmesso al MATTM l'aggiornamento del Piano degli interventi emergenziali, che prevede l'inserimento tra le opere emergenziali di un primo stralcio funzionale della condotta Brendola – Piazzola sul Brenta (Tratta A7-A1) denominato "Condotta di collegamento tra Brendola (VI) e Vicenza Ovest - Tratta A7- A6", costituente di fatto il prolungamento dell'intervento emergenziale già affidato a Veneto Acque S.p.a. (Tratta A9-A10-A7), con l'obiettivo di convogliare nella realizzanda dorsale acquedottistica un ulteriore apporto di risorsa idrica di buona qualità proveniente dagli esuberanti del sistema acquedottistico di Vicenza Bertesina
- in data 06.03.2020 il C.D. e Veneto Acque S.p.A. hanno sottoscritto un addendum alla Convenzione del 07.03.2019 con cui il C.D. ha provveduto ad affidare a Veneto Acque S.p.A. anche le attività di progettazione e realizzazione dell'intervento emergenziale "Condotta DN1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest" – Tratta A7-A6".
- con parere n. 3411 del 15.05.2020 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS si è espressa positivamente relativamente all'esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento relativo alla condotta Piazzola sul Brenta (PD) – Brendola (VI) Tratta A1-A7, di cui la condotta DN 1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest Tratta A7-A6 rappresenta un lotto funzionale, formulando le seguenti prescrizioni:
 - *"Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato al MATTM in ottemperanza l'esecutivo del "preliminare sulla gestione delle materie", sviluppando in contenuti specifici previsti alle lettere a) b) c) del comma 3 di cui all'art. 24 DPR 120/2017, con la condizione che i campionamenti già previsti dovranno avere un interesse di 100 ml ad ogni passaggio geo-litologico che sarà intercettato dal tracciato ed il numero totale dei prelievi dovrà essere implementato anche secondo il criterio della dimensione dell'area del corridoio di progetto, secondo la tabella 2.1 di cui all'ALLEGATO 2 del DPR 120/2017. Nel caso in cui l'opera interessi siti che per fenomeni di origine naturale superino le CSC colonne A e B, TAB.1, Allegato 5 al Titolo V, della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e smi, dovrà essere definito con ARPA Veneto un piano di indagine Sito Specifico per la definizione dei valori di fondo ed il materiale estratto dovrà essere riutilizzato integralmente in sito"*
 - *"Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere eseguito un piano di monitoraggio specifico, relativo alle componenti idriche e biotiche, da presentare al MATTM in ottemperanza, nel sito SIC IT3220040 Bosco di Dueville e risorgive limitrofe, al fine di valutare eventuali incidenze o inquinamento delle acque.*
- il progetto definitivo ed esecutivo è stato approvato con Decreto n.10 del 22/09/2020 del C.D. avente per oggetto "O.C.D.P.C. n. 519 del 28.05.2018 – Veneto Acque S.p.A. – "VA-MSV-11A: Condotta DN1000 Brendola (VI)-Vicenza Ovest. TRATTA A7-A6": approvazione Progetto Esecutivo";
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota prot. n. 20834 del 01.10.2020, evidenziava la presenza di alcune aree interessate dalla posa dell'adduttrice quali a maggiore potenziale archeologico, in cui eseguire pertanto trincee esplorative da parte di ditta qualificata, oltre a prescrivere che tutte le operazioni di intacco del terreno, comprese le opere di bonifica bellica, siano eseguite con assistenza continuativa da parte di archeologi professionisti;
- la bonifica sistematica terrestre dell'area oggetto dei lavori di realizzazione della "Condotta DN 1000

Brendola (VI) – Vicenza Ovest - Tratta A7 – A6 rientra tra le opere incluse nell'appalto ed è pertanto a carico dell'impresa esecutrice secondo le modalità di progetto e di legge;

- il progetto esecutivo dei lavori è stato approvato dal Commissario Delegato con Decreto n. 10 del 22.09.2020;
- il progetto esecutivo "*Condotta di adduzione DN 1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest - Tratta A7 – A6*" è oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è stato validato in data 16.11.2020;
- con deliberazione del 17.11.2020, Veneto Acque S.p.A. ha approvato il progetto esecutivo per i lavori e le forniture necessarie alla realizzazione della condotta emergenziale denominata "*Condotta DN 1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest Tratta A7 – A6*";
- le somme necessarie per l'affidamento dei lavori relativi alle opere emergenziali denominate "*Tratta A7-A6 – Condotta DN1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest*" sono nella disponibilità del C.D. così come indicato all'art. 2, comma 1, della OCDPC n. 519 del 28.05.18 e disciplinato nella Convenzione tra C.D. e Veneto Acque del 07.03.2019 e successivo addendum del 06.03.2020;
- in data 18.11.2020 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e col ricorso alla modalità telematica, utilizzando il portale di e-procurement di Bravo Solution, soggetto terzo cui è stata affidata da parte di Veneto Acque S.p.A. la gestione del sistema di acquisti telematici;
- dal predetto bando risulta un importo complessivo a base d'asta di € 13.000.000,00, di cui € 12.830.000,00 per lavori e forniture ed € 170.000,00 per oneri di sicurezza;
- in data si è provveduto all'apertura dei plichi telematici pervenuti a seguito di procedura aperta, giusto verbale di gara in atti;
- in data, con determinazione n. ... del, ha approvato la proposta di aggiudicazione del, aggiudicando definitivamente i lavori oggetto di appalto all'impresa dell'impresa, che ha offerto il ribasso del %, pari ad un corrispettivo ammontante ad €- (.....), oltre ad €- (.....) per la realizzazione del piano di sicurezza dei lavoratori ed €- (.....) per costi del personale non soggetti a ribasso, per totali €.....- (.....), e condizionando l'efficacia di detta aggiudicazione, alla verifica positiva del possesso, da parte della ditta stessa, dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 è stato altresì chiesto all'impresa, di presentare i dati e documenti necessari alla verifica del possesso dell'idoneità tecnico-professionale;
- le verifiche si sono concluse positivamente e, pertanto, si può addivenire alla stipula del presente contratto d'appalto, pur mancando la comunicazione "antimafia" di cui all'art. 84, comma 2 del D.Lgs. 159/2011;

- detta comunicazione è stata chiesta alla Prefettura di con nota prot. n. del Essendo decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che la Prefettura abbia rilasciato la comunicazione, si ritiene di procedere alla stipula del contratto, sotto condizione risolutiva, nelle more dell'acquisizione della comunicazione antimafia. A tal fine la ditta ha presentato apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- con verbale in data è stata attestata la realizzabilità del progetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori a corpo citati in premessa e consistenti nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione della condotta DN 1000 Brendola (VI) – Vicenza Ovest, tratta A7-A6.

ART. 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Il Capitolato Speciale d'Appalto e il computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.32, comma 14-bis, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., richiamati negli atti di gara, fanno parte integrante del presente contratto di appalto.

ART. 3 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale a corpo ammonta complessivamente ad € (...../00), di cui:

- | | |
|--|--------------|
| - Importo dei lavori e forniture | € _____ |
| - Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 170.000,00 |

TOTALE IMPORTO DELL'APPALTO € _____

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

I lavori in oggetto sono imponibili ad aliquota IVA al 10% ai sensi del D.P.R. n.663 del 26.10.1972, quali "opere di urbanizzazione primaria e secondaria", TAB.A – PARTE III, punto 127 – quinquies.

ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

1. Offerta tecnico - economica dell'Appaltatore;
2. Lettera Aggiudicazione lavori;
3. il Capitolato Speciale d'Appalto e il computo metrico estimativo (ai sensi dell'art. 32, comma 14 bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) di cui al precedente Art. 2 - , ultimo comma;
4. tutti gli elaborati descrittivi e grafici dei progetti definitivo ed esecutivo, inclusi quelli delle opere complementari, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, geologica e geotecnica;
5. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008;
6. il piano operativo di sicurezza (P.O.S.), elaborato dall'Appaltatore;
7. il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo M.O.G. 231, e suoi allegati, sottoscritto per accettazione dal Legale rappresentante dell'Appaltatore;
8. il cronoprogramma dei lavori.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le norme e disposizioni in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- D. Lgs. 18.4.2016 n.50 e ss.mm.ii.;
- Legge 11 settembre 2020,n. 120
- Regolamento D.P.R. 5.10.2010 n.207 per le parti ancora in vigore;
- Linee Guida ANAC ex art. 216, comma 27 octies, D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- D. L.vo 9.4.2008 n.81;
- D.M. (Mise) 19.1.2018 n.31.

ART. 5 - OSSERVANZA DEGLI ATTI CONTRATTUALI E DELLE LEGGI VIGENTI

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di quanto previsto nel presente contratto, nel D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori e di contratti pubblici.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle opere e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche e geotecniche, dei piani particellari per espropri e servitù, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 6 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

L'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di lavori.

Ai fini della compilazione e liquidazione delle rate di acconto, l'importo a corpo viene suddiviso nel modo riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto che riguarda l'individuazione dell'incidenza degli avanzamenti di detti lavori a corpo.

ART. 7 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi di quanto disposto dal Capitolato speciale di Appalto.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.

L'elenco dei prezzi unitari è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Troverà altresì applicazione l'art.8 del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7.3.2018 n.49.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 si prevede inoltre la realizzazione di puntuali modifiche ai tracciati di progetto in recepimento dei pareri espressi dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi e delle osservazioni provenienti dalle proprietà private interessate dal passaggio delle opere.

Sono altresì ammesse e considerate modifiche ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti le integrazioni degli oneri per la sicurezza per l'adozione delle misure per il contenimento del contagio dal virus Sars-Cov-2 e più in generale per implementare nelle quantità dovute le misure preventive e gli apprestamenti già individuati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si rimanda al Titolo 5 – DISCIPLINA DELLE VARIANTI, all'art. 8 "MODIFICHE AI SENSI DELL'ART. 106 C. 1 LETT. a) DEL CODICE APPALTI" ed l'art. 18 "ONERI TECNICI PER VARIANTI" del Capitolato Speciale d'Appalto– Norme Amministrative.

ART. 8 - ANDAMENTO DELL'APPALTO - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

Con la sottoscrizione del presente contratto, salvo precedente consegna in via d'urgenza, si dà avvio alle attività relative al servizio di Bonifica Sistemica Terrestre (BST), da effettuarsi secondo le tempistiche

indicate nel punto a) dell'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto– Norme Amministrative e le modalità di cui all'art. 24.1 dello stesso Capitolato Speciale d'Appalto– Norme Amministrative.

Successivamente all'ottenimento dell'Attestato di Bonifica Bellica debitamente vistato e validato dalle Autorità Militari, si darà corso alla consegna dei lavori attraverso apposito verbale.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

Qualora l'Appaltatore non intenda condurre i lavori tramite il proprio Direttore Tecnico, dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore resta comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato dovrà essere conferito con atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante che provvederà a darne comunicazione all'ufficio di direzione lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Per gravi e giustificati motivi, previa comunicazione all'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di esigere l'immediato cambiamento del rappresentante dell'Appaltatore, senza che per ciò spetti alcuna indennità allo stesso o al suo rappresentante.

Si rimanda al Titolo 4 – ESECUZIONE DEI LAVORI ed all'art. 24 "CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il tempo utile per l'esecuzione dell'appalto è previsto complessivamente in giorni 510 (cinquecentodieci) naturali consecutivi così suddivisi:

- a) 90 giorni per l'esecuzione del servizio di Bonifica Sistemica Terrestre (BST) di cui al successivo art. 24.1, decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto e/o dal verbale di consegna del servizio BST in via d'urgenza;
- b) 420 giorni per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla consegna dei lavori successiva all'ottenimento dell'Attestato di Bonifica Bellica debitamente vistato e validato dalle Autorità Militari.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole; in detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per l'installazione del cantiere.

Il tempo indicato al punto a) non comprende le tempistiche relative alle attività di cui al punto 7) dell'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, di competenza delle Autorità Militari.

Il tempo indicato al punto a) non comprende le tempistiche relative alle attività di cui al punto 7) dell'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, di competenza delle Autorità Militari.

Il protrarsi delle tempistiche per il servizio BST oltre i 90 giorni di cui al punto a) per cause indipendenti dall'Appaltatore e/o dalla Stazione Appaltante non darà titolo all'Appaltatore al riconoscimento di compensi per ritardata consegna dei lavori e non costituirà motivo di applicazione di penali contrattuali per la ritardata consegna dell'Attestato di Bonifica Bellica debitamente vistato e validato dalle Autorità Militari.

Si rimanda all'art. 22 "TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 10 - PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione, anche parziale, delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nell'ultimazioni delle lavorazioni previste anche in una sola singola fase del cronoprogramma, viene applicata all'Appaltatore una penale pari all'1,00 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a €.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Si rimanda all'art. 26 "PENALI IN CASO DI RITARDI NELLA CONCLUSIONE DEI LAVORI" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 11 - ALTRE PENALI - INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE

In relazione all'esecuzione delle prestazioni relative al presente contratto sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti di seguito classificati (a titolo meramente esemplificativo e non limitativo):

11.1 Ritardi nell'esecuzione dei lavori o nello svolgimento delle attività contrattuali

La penale viene applicata all'Appaltatore nella stessa misura percentuale di cui all'articolo 10 anche in caso di ritardo:

- a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L.;
- b) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- c) nella messa a disposizione della squadra supplementare di cui all'art. 76 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative;
- d) nella consegna degli as-built di cui al successivo all'art. 96 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative (30 giorni dalla data del verbale di ultimazione);
- e) nella stesura dei report semestrali di cui all'art. 95 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative (Periodo di custodia e gratuita manutenzione);
- f) nella consegna dei progetti costruttivi di cantiere o dei progetti delle opere provvisori di cui all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative;

- g) nella consegna del programma esecutivo di cui all'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

11.2 Proposte migliorative

L'inosservanza delle proposte migliorative comporta, per ogni singola voce, in caso di inosservanze riscontrate e verbalizzate, l'applicazione di una penale fissa pari a € 3000,00 (tremila/00) oltre al costo sostenuto dalla Stazione Appaltante per acquisire il requisito migliorativo offerto;

Le detrazioni verranno annotate nei documenti contabili di acconto e di saldo.

11.3 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel caso in cui l'Appaltatore non risulti ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dettate da norme e regolamenti vigenti o dalla documentazione contrattuale, qualora la gravità di tali non conformità non sia tale da giustificare la risoluzione del contratto,

- h) è applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata;
- i) l'Appaltatore ha 24 (ventiquattro) ore di tempo per operare i primi interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio e per presentare all'Appaltante un adeguato piano di rientro scritto e firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore;
- j) per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per operare i primi interventi di messa in sicurezza, è applicata una penale secondo quanto indicato al punto "*Penali in caso di ritardi nella conclusione dei lavori*" Odel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative;
- k) per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per presentare un adeguato piano di rientro, è applicata una penale secondo quanto indicato al punto "*Penali in caso di ritardi nella conclusione dei lavori*" Odel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative;
- l) per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate nel piano di rientro per la risoluzione definitiva della non conformità, è applicata una penale secondo quanto indicato al punto "*Penali in caso di ritardi nella conclusione dei lavori*" Odel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

11.4 Tessera di riconoscimento dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.

L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in

proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

La violazione di detti obblighi comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 300,00 (trecento/00).

11.5 Danni a terzi e/o alla Stazione Appaltante a causa dei lavori affidati

E' applicata una penale in misura pari a € 500,00 (cinquecento/00) per la quale risulti accertata dalla Stazione Appaltante la responsabilità dell'Appaltatore per i danni arrecati o reclamati dalla Stazione Appaltante e/o dai terzi.

11.6 Prestazione resa da personale privo dei requisiti

E' applicata una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inosservanza rilevata, per prestazione resa da personale dell'Appaltatore privo dei requisiti richiesti per la medesima e/o non in regola con le disposizioni di legge (fatte salve le denunce e le sanzioni di legge a carico dell'Appaltatore).

11.7 Sanzioni comminate dalle Autorità competenti

Nel caso di sanzioni o ammende comminate dalle competenti Autorità alla Stazione Appaltante per fatti derivanti da inadempienza o negligenza dell'Appaltatore, oltre alle penali derivanti dalle fattispecie indicate all'art. 11 "Penali in caso di ritardo" o al presente articolo, se applicabili, è addebitato all'Appaltatore l'intero importo della sanzione o dell'ammenda.

11.8 Disposizioni comuni a tutte le fattispecie di penale

La rilevazione degli inadempimenti può avvenire, da parte della Stazione Appaltante, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto,
- b) a seguito di verifiche specifiche;
- c) a seguito di reclami circostanziati e/o richiesta di risarcimento danni formulati per iscritto alla committente.

La contestazione dell'inadempimento è comunicata tramite e-mail certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento: l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Stazione Appaltante.

In caso di mancata presentazione, accoglimento delle controdeduzioni o mancata presa in carico diretta da parte dell'Appaltatore delle richieste di risarcimento danni derivate da attività svolte o riconducibili agli interventi dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali individuate nella

tabella precedente.

Qualora le penali applicate superino il 20% dell'importo contrattuale il contratto sarà dichiarato risolto dall'organo competente ex art. 1456 c.c.

Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per la Stazione Appaltante, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati in caso d'inadempimenti alle prestazioni contrattuali e/o dalla risoluzione del contratto.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, la Stazione Appaltante può rivalersi, mediante trattenuta diretta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore maturati in relazione ai lavori oggetto di contratto, oppure, in alternativa e/o suppletiva, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata nell'ammontare originario previsto, pena la risoluzione del contratto.

ART. 12 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente contratto e/o dal verbale di consegna in via d'urgenza del servizio BST, l'Appaltatore deve dar corso alle attività di cui ai punti 1) e 2) dell'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative e presentare il programma esecutivo del servizio di BST.

Successivamente all'ultimazione dell'attività di cui al punto 6) dell'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative l'Appaltatore predispone e consegna alla Stazione Appaltate il proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.

In particolare il programma esecutivo dei lavori dovrà essere strutturato in modo tale da concentrare le lavorazioni all'interno delle aree coltivate a vigneto nel periodo che va dal 15 ottobre al 15 marzo.

Gli elaborati devono essere approvati dal direttore lavori e dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree

comunque interessate dal cantiere;

- d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.
- e. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la Salute nel Cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili.

Si rimanda all'art. 23 "PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI (P.E.L.)" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 13 - SOSPENSIONI, RIPRESE DEI LAVORI E PROROGHE

Per le sospensioni, le riprese dei lavori, e le eventuali proroghe troverà applicazione l'art.10 del D.M. n.49/2018.

13.1 Sospensioni

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. .

La sospensione, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è legittima se dipende da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto: in tale ipotesi nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore.

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P., per ragioni di pubblico interesse o necessità, tra cui l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato e della Regione, per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Si rimanda all'art. 29.1 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

13.2 Ripresa dei lavori

Non appena cessate le cause della sospensione la D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Si rimanda all'art. 29.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

13.3 Proroga

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con almeno 45 (quarantacinque) giorni solari di anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione, secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione le cause di cui agli artt. 28.1 e 28.2 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l'Appaltatore formuli richiesta di proroga o di concessione di tempistiche suppletive al termine fissato per la conclusione dei lavori, la Stazione Appaltante, in via prioritaria rispetto alla concessione di proroga, concederà una novazione dei termini di ultimazione dei lavori.

Si rimanda all'art. 28 "PROROGHE" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 14 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto Tecnico ed Amministrativo, negli elaborati grafici del progetto definitivo-esecutivo e nella descrizione delle singole voci di cui all'Elenco prezzi Unitari.

L'approvvigionamento dei materiali dell'intero appalto, deve avvenire nel rispetto dei limiti di cui all'art. 137

comma 2 del D. Lgs. 50/16.

La quantificazione della soglia percentuale del 50% di prodotti di origine europea è determinata con i prezzi a base d'asta.

L'Appaltatore deve dimostrare, prima di dar corso alle forniture, la conformità di origine delle stesse.

Qualora l'eventuale protrarsi dell'emergenza Covid-19 comportasse differimenti nelle tempistiche di fornitura dei materiali non compatibili con le tempistiche emergenziali di realizzazione della condotta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dar seguito a forniture di materiali alternativi, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 137 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 27 del 2003, per gli appalti il cui progetto prevede l'utilizzo come materiale di cava di una quota parte di materie prime secondarie, tali materiali devono corrispondere alle caratteristiche fissate dal D.M. 161/12.

L'Appaltatore è obbligato ad impiegare tali materiali nella quantità prevista e non può sostituirli con altri non riciclati o di recupero, anche se di maggior valore.

In ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto 8 maggio 2003, n. 203, emanato dal Ministero dell'Ambiente di concerto con i Ministeri delle Attività Produttive e della Sanità, l'Appaltatore è obbligato ad impiegare nella quantità prevista in progetto i materiali, manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato.

L'Appaltatore è altresì tenuto a segnalare per iscritto alla Stazione Appaltante la disponibilità di ulteriori materiali riciclati da impiegare nei lavori in appalto, oltre a quelli previsti in progetto, con relativa analisi del prezzo unitario.

Competerà al RUP valutare la congruità del prezzo e l'opportunità dell'impiego, previa formalizzazione degli adempimenti in materia di varianti.

Le terre e rocce da scavo possono essere escluse dalla disciplina dei rifiuti, previa verifica delle condizioni imposte dal d.P.R. 120/17.

Per ulteriori disposizioni, si rimanda al D.M. 7 marzo 2018, n. 49, ed in particolare all'art. 6.

ART. 15 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Il presente contratto è stipulato interamente **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 59, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dai Capitolati Speciali d'Appalto (Amministrativo e Tecnico)

e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o da altro documento/elaborato progettuale.

Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto sul quale, in occasione di ogni stato di avanzamento e per ogni capitolo contabile di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa allo stesso capitolo, rilevabile dal Capitolato Speciale d'Appalto Norme Amministrative, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni capitolo di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali dei vari capitoli di lavorazioni che sono eseguiti sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Si rimanda all'art. 70 "CONTABILITA' DEI LAVORI" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 16 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sarà corrisposta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione e il suo recupero avverranno nei modi previsti dall'art. 69 "ANTICIPAZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 17 - PAGAMENTI

I termini per l'emissione degli stati d'avanzamento e dei certificati di pagamento sono regolati dall'art. 71 del Capitolato Speciale di Appalto – Norme Amministrative come pure i termini di pagamento degli importi risultanti dai certificati di pagamento.

Le parti danno atto che per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento, non si terrà conto dei giorni necessari per il controllo e la verifica dei documenti contabili, quantificati in un tempo massimo di 30 giorni.

L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare, a pena nullità del presente contratto, quanto previsto all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari.

Viene precisato che costituiscono parte integrante della documentazione allegata al S.A.L. i disegni di contabilità, costituiti dagli elaborati, grafici e descrittivi, di progetto esecutivo o di progetto costruttivo di cantiere.

Il pagamento degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta è disciplinato dall'art. 72 "PAGAMENTO ONERI PER LA SICUREZZA" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Il pagamento dei subappaltatori è disciplinato dall'art. 88 "PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Il conto finale e la rata di saldo dei lavori sono normati dall'art. 73 "CONTO FINALE E RATA DI SALDO" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Con la presente stipula l'Appaltatore accetta le sopra citate condizioni di pagamento.

ART. 18 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, c.13 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 21/2/1991, n. 52.

Il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, dovrà essere trasmesso alla Stazione Appaltante prima del certificato di pagamento.

In caso di cessione del corrispettivo dell'appalto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

In difetto delle indicazioni predette, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata

ART. 19 - VERIFICHE E CONTROLLI

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

In corso d'opera la Stazione Appaltante esegue verifiche e controlli sulle modalità di realizzazione dei lavori secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali, nei Capitolati Speciali d'Appalto (Norme Tecniche ed Amministrative) o nel presente contratto, fatte salve le operazioni di collaudo ad ultimazione dei lavori.

ART. 20 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'APPALTATORE

Le garanzie e coperture assicurative a carico dell'impresa aggiudicatrice, sono regolate secondo quanto previsto dall' art. 103 del D. Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore ha pertanto costituito cauzione definitiva a garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria n., di €- della Compagnia ".....", Agenzia di, emessa in data

L'Appaltatore ha altresì trasmesso la polizza assicurativa "C.A.R." n., emessa dalla Compagnia assicurativa, in data, nonché copia della polizza di copertura assicurativa RCT, RCO,

RCA e la polizza di responsabilità ambientale/inquinamento secondo le prescrizioni dell'art. 84 "COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'APPALTATORE" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 21 - SPECIFICHE, MODALITÀ, E TERMINI DI COLLAUDO

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.

Decorso tale ultimo termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Le specifiche, modalità e termini di collaudo sono regolate dal Titolo X (artt. da 215 a 238) del D.P.R. 207/2010 rimasto in vigore.

Si rimanda all'art. 98 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., saranno attribuite al giudice del luogo dove il contratto è stipulato.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. .

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione alla Stazione Appaltante e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.

In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, la Stazione Appaltante dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

23.1 Condizioni di risoluzione

La Stazione Appaltante risolve il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Altresì, la Stazione Appaltante risolverà il contratto qualora si verificasse anche una sola delle seguenti situazioni:

- c) frode nell'esecuzione dei lavori del contratto;
- d) inadempimento agli ordini di servizio impartiti dal D.L. o dal RUP;
- e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- i) subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fatte al riguardo dal D.L., dal RUP o dal Coordinatore per la Sicurezza;
- l) mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che ne inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- m) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.;
- n) cessione totale o parziale del contratto;
- o) comportamenti posti in essere dall'Appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il "codice etico degli appalti" della Stazione Appaltante;
- p) importo complessivo di penali comminate superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- q) ogni altra situazione per la quale, nel presente contratto, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante, ha la facoltà di risolvere in qualunque momento il contratto, in tutto o in parte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di giorni cinque, qualora

l'Appaltatore incorresse, per cinque volte, nelle penalità di cui al precedente art. 12, a prescindere dall'importo delle singole penalità applicate.

In tal caso sarà pagato all'Appaltatore solamente il prezzo contrattuale per i lavori regolarmente eseguiti sino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità, le multe e le spese sostenute dalla Società per sopperire in altro modo ai restanti lavori.

23.2 Procedura di risoluzione

Quando il RUP o il Direttore dei Lavori e/o il C.S.E, accertino l'esistenza di una delle situazioni sopra elencate o un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, redigono una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.

La Stazione Appaltante, nella persona del RUP, ha facoltà di contestare per iscritto gli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti, per presentare eventuali controdeduzioni.

Scaduto il termine assegnato, valutate negativamente le predette controdeduzioni, o qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

23.3 Risoluzione del contratto e rapporti economici

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e delle penali.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da altre Imprese tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Appaltatore non li eseguisse a Regola d'Arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente Capitolato.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come nel caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

1) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie di variante in corso d'opera oggetto di atti di sottomissione approvati e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

2) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto dagli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Sia nel caso di recesso dal contratto, sia nel caso di dichiarata risoluzione del contratto, da parte della Stazione Appaltante, sia in ogni altro caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, l'Appaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria, cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possono eventualmente competere per la sua qualità di codetentore dell'area ove si svolgono i lavori e si obbliga quindi all'immediata riconsegna dei lavori e dell'area di cantiere nello stato in cui si trovano.

Qualora l'Appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di cui al presente contratto, la Stazione Appaltante può procedere d'ufficio in danno all'Appaltatore inadempiente nei limiti di importo non superiore ad €. 200.000, attraverso affidamento a terzi.

ART. 24 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI ED EMISSIONE DEL RELATIVO CERTIFICATO

L'ultimazione dei lavori e l'emissione del relativo certificato sono regolati secondo quanto previsto dagli artt. 94 e 98 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini contrattuali previsti dall'Art. 96 "PERIODO DI CUSTODIA E GRATUITA MANUTENZIONE" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 25 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto: il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato da leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista, verrà applicato l'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante di cui all'art.30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Si dà atto che è stato richiesto, con nota prot. n..... del, il rilascio della comunicazione antimafia di cui all'art. 84, comma 2 del D. Lgs 159/2011 e che, essendo decorso il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta senza che la Prefettura di competenza abbia rilasciato detta comunicazione, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva, nelle more dell'acquisizione della comunicazione anzidetta, come indicato in premessa.

Nel caso in cui dalla comunicazione antimafia risultassero sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011, oppure eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, il presente contratto si intenderà risolto di diritto.

Si rimanda all'Art. 100 "ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 27 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito e disciplinato secondo l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, previa autorizzazione della

Stazione Appaltante, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Si rimanda al TITOLO 11 - "DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO" del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative.

ART. 28 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TRATTAMENTO FISCALE

L'appalto e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono soggetti alle normali imposte, tasse e tributi in vigore.

Si precisa in particolare che i pagamenti dei corrispettivi saranno soggetti ad I.V.A., e nella fattura l'Appaltatore dovrà citare la locuzione "scissione dei pagamenti ex articolo 17 ter DPR 633/1972" in calce.

Al fornitore sarà pagato il valore della prestazione fatturato al netto dell'IVA, direttamente versata all'Erario dal soggetto pagatore (Veneto Acque S.p.A., Acque del Chiampo, Medio Chiampo).

Resta inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e registro nonché redazione del contratto, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelle che la Legge prevede o prevedrà espressamente ed inderogabilmente a carico dell'Ente Appaltante, fin d'ora esplicitamente precisandosi che l'I.V.A. sui corrispettivi dell'appalto sarà a carico dell'Ente Appaltante in conseguenza della rivalsa di cui all'art. 5 n. 7 della Legge 9 ottobre 1971 n. 825 ed all'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

Il presente atto, redatto in originale e copia è, a norma del combinato disposto dagli artt. 5 e 40 del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni, soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Resta pertanto convenuto che in caso d'uso da una qualsiasi delle parti, le spese di registrazione saranno a carico della parte soccombente.

Ai sensi dell'art 34, comma 35, del D.L. 18.10.2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui agli artt.73 e 216 c.11, del D. Lgs. 2016 n. 50, nonché dell'art.66, c.7, del D. Lgs. 163/2006 (pubblicazione sui quotidiani del bando e dell'esito di gara) ammontanti ad €- I.V.A. esclusa, sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore entro 60 giorni dalla relativa richiesta che verrà effettuata a mezzo invio relativa fattura.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali, la Società Veneto Acque S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue.

Tutti i dati dell'Appaltatore sono forniti e raccolti ai fini dell'affidamento del presente incarico e saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, legittimità, trasparenza e correttezza, mediante procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità.

Veneto Acque S.p.A. riceverà e tratterà i dati definiti quali personali, anagrafici e patrimoniali, nonché i dati giudiziari, quindi particolari, sia a mezzo di supporti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con procedure sempre tese a garantirne la sicurezza, riservatezza e inviolabilità degli stessi.

Tali dati potranno essere raccolti, comunicati, conservati, consultati, cancellati, estratti, interconnessi, modificati, organizzati, pubblicati, raffrontati, registrati ed utilizzati nei limiti delle finalità del trattamento appena sopra descritti e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di tutela del dato personale.

I dati che il prestatore d'opera è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini della gestione del presente affidamento e saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi al procedimento cui si riferiscono, per tutto il tempo necessario alle finalità del trattamento come sopra descritto ed in ogni caso per il tempo necessario all'esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma di legge o di regolamento.

La mancata comunicazione degli stessi comporterà quale conseguenza l'impossibilità di stipula del contratto d'incarico.

Informiamo inoltre l'Affidatario che i dati verranno trattati ad uso esclusivo della Società Veneto Acque S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento, nonché dei soggetti dipendenti della Società autorizzati al trattamento.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i propri diritti ai sensi degli art. 15 e ss. GDPR 2016/679 presso la sede di Veneto Acque S.p.A. ed ai recapiti sotto individuati. In particolare, potrà in ogni momento richiederne l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrà opporsi al trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Società Veneto Acque S.p.A., nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Gianvittore Vaccari, info@venetoacque.it – pec: posta@pec.venetoacque.it.

Il D.P.O. incaricato è contattabile ai seguenti indirizzi: privacy@vescogiaretta.com; vgprivacy@postacert.eu.

ART. 30 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO M.O.G. 231

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e suoi allegati ai sensi del D. Lgs. 231/2001, elaborato da Veneto Acque S.p.A., in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, disponibile sul sito di Veneto Acque S.p.A.– www.venetoacque.it.

ART. 31 - PROPOSTE MIGLIORATIVE PRESENTATE IN SEDE DI OFFERTA

Sono qui elencate tutte le proposte migliorative presentate in sede di offerta dall'Appaltatore e che saranno recepite prima nei disegni esecutivi di cantiere e poi realizzate dallo stesso.

Le sotto elencate voci sono assoggettabili all'applicazione delle penali di cui all'articolo 12.2 del presente Contratto.

1. _____

2. _____

Questo atto composto da n. (.....) facciate, viene firmato digitalmente come segue:

p. Veneto Acque S.p.A.

.....

p. L'IMPRESA

.....

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1341 del codice civile, le parti, con specifico allegato denominato "clausole vessatorie" facente parte integrante del presente contratto, dichiarano di approvare esplicitamente gli artt. 5 (Documenti che fanno parte del contratto), 8 (Variazioni al progetto e al corrispettivo), 11 (Penali in caso di ritardo), 12 (Altre Penali - Inadempimenti – Risoluzione), 13 (Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma), 17 (Anticipazione), 18 (Pagamenti), 19 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), 20 (Verifiche e controlli), 22 (Specifiche, modalità, e termini di collaudo), 23 (Controversie), 24 (Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori), 28 (Subappalto) e 32 (Proposte migliorative presentate in sede di offerta) del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. Veneto Acque S.p.A.

.....

p. L'IMPRESA

.....